

Interpretare il momento e individuare i bisogni delle aziende

L'ESERCIZIO PROVVISORIO NEL FALLIMENTO

Nell'interesse dei creditori e della salvaguardia del patrimonio industriale



Monti Dott. Andrea

I rapporti di lavoro nel Codice della Crisi di Impresa

Articoli che trattano il rapporto di lavoro nel Codice della Crisi di Impresa

189 Rapporti di lavoro subordinato

376 Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro

190 Naspi

191 Effetti del trasferimento di azienda su rapporti di lavoro

211 Esercizio dell'Impresa del debitore

212 Affitto dell'azienda o di suoi rami

214 Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

189 Rapporti di lavoro subordinato

L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.

EFFETTI SUI RAPPORTI DI LAVORO

C. 1 I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi

C. 2 Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale

Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori

C. 3 La durata massima della sospensione è di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale decorso tale termine i rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto;

189 Rapporti di lavoro subordinato

EFFETTI SUI RAPPORTI DI LAVORO (segue)

C. 4 Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, almeno quindici giorni prima della scadenza dei 4 mesi, una proroga la proroga del termine massimo per la sospensione non superiore a otto mesi

Qualora entro l'ulteriore termine concesso il curatore non procede al subentro o al recesso i rapporti di lavoro subordinato si intendono risolti di diritto

A favore dei lavoratori nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale

189 Rapporti di lavoro subordinato

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 189, comma 3)

la forma del licenziamento

l'obbligo di motivazione del licenziamento

L'impugnazione del licenziamento intimato dal Curatore

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

La forma del licenziamento collettivo «concorsuale» (art. 189, comma 6)

la procedura preventiva semplificata

l'intervento dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro

189 Rapporti di lavoro subordinato

LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro come terzo genere di risoluzione (art. 189, commi 3 e 4)

LE DIMISSIONI DEL LAVORATORE

Le dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro (art. 189, comma 5) si configurano come giusta causa di recesso

PREAVVISO

C. 8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

189 Rapporti di lavoro subordinato

Rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio dell'impresa in liquidazione giudiziale

C. 9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili.

190 Naspi

C. 1 La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpl a condizione che ricorrano i requisiti

La NASpl spetta ai **lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione** compresi:

- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni

191 Effetti del trasferimento di azienda su rapporti di lavoro

C 1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Le garanzie dettate dall'art. 2112 c.c.

La derogabilità delle garanzie in ambito concorsuale

Il valore degli accordi individuali

211 Esercizio dell'Impresa del debitore

L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa

Condizione per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa:

la prosecuzione non deve arrecare pregiudizio ai creditori

Quando si può avere la continuazione

- Previsione direttamente in sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (anche limitatamente a specifici rami dell'azienda)
- Su proposta del curatore

211 Esercizio dell'Impresa del debitore

CESSAZIONE DELL'ESERCIZIO DI IMPRESA

Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.

Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V (Art. 172 e seguenti)

211 Esercizio dell'Impresa del debitore

EFFETTI DELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.

I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a)

212 Affitto dell'azienda o di suoi rami

VALUTAZIONI

Quando: Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213

Quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

Chi propone: su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami

La scelta dell'affittuario: è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (procedura competitiva)

Deve tenere conto: dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avere riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali

212 Affitto dell'azienda o di suoi rami

EFFETTI SUI RAPPORTI DI LAVORO

I Rapporti di lavoro vengono trasferiti temporaneamente in capo all'affittuario

Retrocessione azienda

C. 6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile

214 Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

La liquidazione dei singoli beni

è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori

La vendita del complesso aziendale o di rami

è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 C.C.

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.